



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GOBETTI – DE LIBERO"**

**CORRELATO N°13**  
**REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO D'ISTITUTO**

**Comitato studentesco**

**Art. 1.** Il Comitato studentesco è previsto dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

**Art. 2.** È costituito da tutti i rappresentanti di classe. È integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.

**Art.3.** Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal D.Lgs.

**Art. 4.** Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

**Direttivo**

**Art. 5.** Il Comitato Studentesco nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario il cui compito è di redigere i verbali delle sedute.

**Il presidente**

**Art. 6.** I compiti del Presidente sono:

- garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle riunioni del Comitato Studentesco,
- esercitare le funzioni di presidente dell'Assemblea d'Istituto, come previsto dall'articolo 21 del Regolamento delle Assemblee d'Istituto;
- Preparare le riunioni del Comitato e dare esecuzione alle deliberazioni assunte in tali riunioni;
- designare gli studenti che eventualmente sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio Docenti;
- presiedere le riunioni del Comitato studentesco;
- rappresentare gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli enti esterni (associazioni, istituzioni, etc.).

**Commissioni**

**Art. 7.** Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni di lavoro.

**Convocazione**

**Art. 8.** Il Comitato studentesco si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione, per un massimo di 8 ore in un anno scolastico.

**Art.9.** Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente. Le sedute convocate su richiesta del Dirigente Scolastico non sono computate nelle ore di cui al comma precedente.

**Art. 10.** L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni scolastici di preavviso, salvo casi di urgenza per cui il termine è ridotto a 3.

**Art. 11.** In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali previsti.

**Art. 12.** Il Comitato Studentesco si riunisce in seduta disgiunta nell'Aula Magna delle rispettive sedi (Sede centrale in via San Magno e sede distaccata in via Gobetti).

**Art. 13.** Alle riunioni del comitato può partecipare un solo rappresentante per classe.

**Art. 14.** In occasione delle riunioni in orario scolastico i Rappresentanti di Istituto sono autorizzati a spostarsi da una sede all'altra per prendere parte ad entrambi gli incontri, previa consegna dell'apposita autorizzazione in doppia copia al Dirigente Scolastico (o ad un suo delegato), sia in uscita dalla propria sede che in entrata presso l'altra sede.

**Assenze**

**Art. 15.** La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco fa parte degli impegni ufficiali dei rappresentanti di classe e va tenuta presente nella programmazione didattica. Gli assenti dovranno presentare giustificazione al Presidente.

**Art. 16.** I docenti in servizio annoteranno sul registro di classe il nome degli studenti che lasciano l'aula per partecipare alle riunioni del Comitato Studentesco.

APPROVATO CON DELIBERA N° 38 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31/10/2023